

# La violazione del vincolo paesaggistico è un reato anche quando la Natura ripristina l'ambiente

Con la **sentenza, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 6298** è stato affermato dalla **Suprema Corte di cassazione** un importante principio in materia di reati ambientali: il c.d. **reato ambientale** (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. è un reato formale, un reato di pericolo astratto e si configura nel momento in cui vengono realizzati interventi in area tutelata con il vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prevista autorizzazione.

Non è necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie illecita, la presenza di un danno effettivo al "bene ambiente" tutelato.

Il reato sussiste anche quando la Natura e il decorso del tempo – senza alcun contributo antropico – realizzino il ripristino ambientale.

Infatti, solo con il c.d. [ravvedimento operoso](#) (art. 181, comma 1 *quinques*, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e l'effettivo ripristino ambientale dei luoghi effettuato dal trasgressore prima della realizzazione d'ufficio da parte della pubblica amministrazione o prima della sentenza di condanna penale si estingue il reato ambientale.

***Leggi tutto su "Gruppo d'Intervento Giuridico onlus"***